

IN BREVE n. 23 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

IL TFR e L'IPS NON SONO REGALI: SONO ATTI DOVUTI (mpe)

Ho letto che alla richiesta di rimediare alle dilazioni dei pagamenti della liquidazione del pubblico dipendente, dichiarata dalla Corte Costituzionale “illegittima”, viene risposto che mancano i soldi...ma dove sono andati i soldi versati dal lavoratore per la sua liquidazione? sì, perché la buonuscita non è un regalo, bensì un diritto maturato dagli accantonamenti fatti durante la vita lavorativa per una retribuzione differita per affrontare nell'immediato il post-lavorativo!

Il TFR o liquidazione è una somma calcolata annualmente sulla retribuzione lorda di ciascun dipendente e accantonata dal datore di lavoro. Il TFR corrisponde a circa una mensilità dello stipendio ed è pari al 6,91% della retribuzione lorda annua.

La legge nel lavoro privato interviene in merito: i versamenti per il tfr sono del lavoratore e vanno tesaurizzati dal datore di lavoro...se spariscono è un reato!!! Infatti l'omesso accantonamento dei versamenti a titolo di Tfr costituisce una violazione negoziale in quanto si sostanzia in un grave inadempimento contrattuale con conseguente insorgenza dell'obbligo e condanna del datore di lavoro a provvedere al versamento dei contributi.

Ma lo Stato ignora e non adempie alle sue stesse leggi....

INAIL: LIMITI MINIMI 2024 DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER IL CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI da DplMo - fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 12 del 23 maggio 2024, con la quale fornisce le necessarie istruzioni in merito ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2024.

I fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:

- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;
- l'ammontare delle retribuzioni.

La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

- retribuzione effettiva;
- retribuzione convenzionale;
- retribuzione di ragguglio.

Allegati

- [Allegato 1 – LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA 2024](#)
- [Allegato 2 – LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE E CONVENZIONALI 2024](#)
- [Allegato 3 – LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE E CONVENZIONALI 2015-2024](#)
- [Allegato 4 – ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI](#)
- [Allegato 5 – Decreto interministeriale 27 febbraio 2019](#)
- [Allegato 6 – TABELLA 3 ALLEGATA AL DECRETO INTERMINISTERIALE 27.02.2019](#)
- [Allegato 7 – PREMI SPECIALI ARTIGIANI ANNI 2019-2024](#)
- [Allegato 8 – ASSICURAZIONE DEI MEDICI CONTRO LE MALATTIE E LE LESIONI CAUSATE DALL'AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE](#)

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare 12 del 23.05.2024 (documento 114)

PREPENSIONAMENTO POLIGRAFICI

Prepensionamento poligrafici, requisiti:

- Requisito contributivo di 35 anni maturato entro il 31 dicembre 2023
- Lavoratori in Cigs per piani di esubero in corso di fruizione non oltre il 30 novembre 2024 presentati al Ministero del Lavoro entro il 31 dicembre 2023

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare 68 del 23.05.2024 (documento 115)

VEDI ANCHE: Poligrafici, prepensionamento possibile anche nel 2024 di Valerio Damiani
<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/poligrafici-prepensionamento-possibile-anche-nel-2024>

LISTE D'ATTESA NEL SSN - NUOVO DL

Se son rose fioriranno, ma attenzione anche alle spine ...

Vedi il testo pubblicato anche su Quotidiano Sanità: **Decreto-legge recante misure urgenti di garanzia sui tempi dell'erogazione delle prestazioni per la riduzione delle liste di attesa e altre disposizioni urgenti ni materia sanitaria.**

ALLEGATI A PARTE - Testo DL 3 maggio 2023 sulle liste d'attesa in Sanità (documento 116)

AGENZIA DELLE ENTRATE - CEDOLARE SECCA E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Ho affittato un mio appartamento con la normativa della cedolare secca da marzo 2024: il pagamento di quanto dovuto per questo primo anno in corso sarà fatto sul 730 del 2025 o devo anticipare qualcosa già quest'anno?

Risponde Paolo Calderone

Il contribuente che sceglie il regime fiscale agevolato della "cedolare secca" per il pagamento dell'imposta sostitutiva deve osservare le stesse scadenze e modalità (saldo e acconto per l'anno successivo) previste per l'Irpef.

Nel primo anno di esercizio dell'opzione per la cedolare secca l'acconto non è dovuto, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l'imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente.

Pertanto, il lettore verserà interamente in sede di saldo l'imposta dovuta per il 2024 entro la scadenza del 30 giugno 2025 (con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata il prossimo anno). Per gli anni successivi, invece, il pagamento dell'acconto andrà effettuato, se la cedolare per l'anno precedente è pari o superiore a 52 euro, con le seguenti modalità:

- in unica soluzione (entro il 30 novembre), se di importo inferiore a 257,52 euro
- in due rate, se di importo pari o superiore a 257,52 euro (di cui la prima, nella misura del 40%, entro giugno e la seconda, nella restante misura del 60% per cento, entro novembre).

ARRETRATI CONTRATTUALI PER I PENSIONATI da Lettere al Giornale di Il Giornale della Previdenza dell'Enpam del 16 maggio 2024

Sono un medico di medicina generale in pensione da novembre 2021. Visto il rinnovo del contratto 2019-2021, spettano anche a noi pensionati gli arretrati che riguardano quegli anni? Questi arretrati contribuiranno all'incremento della pensione?

D.F. Potenza



Lettere
al
Giornale

Gentile Dottore,

sì, gli arretrati spettano anche ai professionisti che erano ancora in attività nel periodo 2019-2021. Sarà il datore di lavoro, quindi l'Asl, a pagare queste somme direttamente ai medici che, come

lei, nel frattempo sono andati in pensione.

Su questi arretrati sono previste le trattenute previdenziali Enpam, che le Asl dovranno versare alla Fondazione. Quando l'iter si sarà concluso, la Fondazione procederà con i conguagli sulle pensioni.

ONAO SI - COMUNICAZIONI IN SCADENZA

- **Scadenza: 10 giugno 2024 13:00** [Stage Experience a Bruxelles: un ponte verso l'Europa](#) (assistiti)

- Scadenza: 12 giugno 2024 12:00 [Entrepreneurship bootcamp a Berlino](#) (assistiti)
- Scadenza: 12 giugno 2024 12:00 [Entrepreneurship bootcamp a Berlino](#) (non assistiti)
- Scadenza: 01 luglio 2024 23:59 [Bando 2024 dsa e/o adhd a favore dei figli di contribuenti ONAOSI](#) (contribuenti)
- Scadenza: 01 luglio 2024 23:59 [Bando 2024 in favore di orfani del genitore non contribuente](#) (contribuenti)
- Scadenza: 10 luglio 2024 [Premio di laurea "Ercole Ragnotti" bando per l'anno accademico 2022/23](#) (assistiti)
- Scadenza: 31 luglio 2024 [Corsi di formazione professionale post-diploma](#) (assistiti)
- Scadenza: 31 luglio 2024 [Corsi di formazione professionale post-diploma](#) (non assistiti)
- Scadenza: 14 settembre 2024 [Case Vacanza di Prè Saint Didier e di Portoverde](#)
- Scadenza: 16 settembre 2024 [Bando 2024 intervento economico a sostegno della disabilità](#) (contribuenti)
- Scadenza: 16 settembre 2024 [Bando 2024 a favore di contribuenti ONAOSI con figli disabili](#) (contribuenti)
- Scadenza: 16 settembre 2024 [Bando 2024 a favore di contribuenti ONAOSI con i.c. superiore al 74%](#) (contribuenti)
- Scadenza : 16 settembre 2024) [Bando 2024 in favore di contribuenti in condizioni di vulnerabilità](#) (contribuenti)

RIVALUTAZIONE “Pensione superiore al minimo, aumento con tassazione” da Lo dico al Corriere a cura di Stefano Taschini in Corriere della Sera di domenica 26 maggio 2024

Sono un pensionato da circa 10 anni e la mia pensione, frutto di 44 anni di contributi regolari, è sempre rimasta uguale. Quest'anno anche a seguito di un'inflazione alta, speravo in un buon aumento: invece la mia pensione sarà rivalutata in modo inadeguato, poiché superiore a 6 volte il minimo e, ulteriore beffa, questi ridicoli aumenti saranno tassati maggiormente rispetto a chi ha una pensione più bassa e ha anche aumenti più alti! Ma i sindacati dei pensionati dove sono? Perché non si rivolgono alla Corte Costituzionale per far ristabilire i giusti diritti in questo ingiusto Paese?

Purtroppo quello che doveva essere una eccezione per necessità economiche nei bilanci dello Stato è diventata una abitudine prendendo le tasche dei pensionati come bancomat e difficilmente ritorneremo nei nostri diritti ... c'è una specie di legittimità più alta, a priori, che rende naturale tagliare il valore reale delle nostre pensioni... !!! giustamente gridiamo “basta” a questa politica contro i pensionati che, attenzione, non hanno una pensione regalata, bensì costruita col lavoro e hanno sempre pagato le tasse.

CONTRATTI A STUDENTI NON SONO AFFITTI BREVI da La Posta di Economia del Corriere della Sera di lunedì 27 maggio 2024

D.- Ho in corso contratti di affitti brevi annuali a studenti in una mia unità immobiliare. In base alla nuova normativa come dovrei comportarmi oltre al fatto di averli sempre registrati?

R. - I contratti a studenti non sono considerati «affitti brevi», perché questi sono regolati dagli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile, dai decreti legge 50/2017 e 145/2023e dalle norme

regionali e fiscali; hanno durata massima sino a 30 giorni e non vanno registrati. Il suo caso non rientra, quindi, tra quelli regolamentati dalle nuove disposizioni che prevedono, tra l'altro, di indicare negli annunci il Cin, codice identificativo nazionale. Il contratto «per studenti» (legge 4321/98 articolo 5) va stipulato seguendo lo schema dell'articolo 5, commi 1,3 e 3, del Dm del 30 dicembre 2002. Il contratto va registrato ma l'imposta di registro annuale non va versata se il locatore sceglie il regime della cedolare secca, assai conveniente: è del 10% (altrimenti, se sceglie l'Irpef, si deduce comunque il 33,5% dall'imponibile). Il contratto per studenti è assoggettato al canone concordato, l'importo dell'affitto non può cioè essere libero mercato. La durata va da 6 a 36 mesi.

FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI



- Emissione di un francobollo ordinario della Serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicata alle Città d'Italia - Genova, capitale europea dello sport
 - Data di emissione: 24 maggio 2024

- Emissione di un francobollo ordinario della Serie tematica “il Senso civico” contro ogni forma di terrorismo - Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci
 - Data di emissione: 25 maggio 2024



- Emissione di un francobollo ordinario della Serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” - Dedicata a Mike Bongiorno, nel centenario della nascita
 - Data di emissione: 25 maggio 2024

- Emissione di un francobollo ordinario della Serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” - Dedicata alle Città d'Italia: Imperia, nel centenario
 - Data di emissione: 31 maggio 2024



- Emissione di un francobollo ordinario della Serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” - Città di Montesilvano
 - Data di emissione: 31 maggio 2024

PROROGA GRADUATORIE DEGLI IDONEI AL CORSO DI FORMAZIONE MG TRIENNIO 2023/2026 da Newsletter OMCeOMI n.24/2024

Publicato in GU n.117 del 21-5-2024 il Decreto 19 aprile 2024 del Ministero della Salute “Proroga dei termini per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei al corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2023/2026”.

Limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2023/2026, la graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata da ciascuna regione non oltre il termine massimo di centoventi giorni dalla data di inizio del relativo corso di formazione, per assegnare i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.

I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di quattromilaottocento ore e di trentasei mesi.

Decreto Ministero della Salute 19/4/2024

INPS: OBBLIGHI CONTRIBUTIVI RELATIVI AI GIORNALISTI, TITOLARI DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 1976 del 23 maggio 2024, informa i datori di lavoro che hanno al loro attivo **giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti** titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, di verificare la **correttezza dei flussi di denuncia Uniemens** trasmessi.

L'Istituto ha rilevato che diversi datori di lavoro, dal 1° luglio 2022, hanno esposto erroneamente nei flussi Uniemens i giornalisti che, alla data del 30 giugno 2022, risultavano iscritti alla gestione sostitutiva INPGI, con il codice > Tipo Lavoratore > “G3”, “G5” e “G7” (FPLD) in luogo, rispettivamente, dei codici corretti “G2”, “G4” e “G6” (Giornalisti iscritti al FPLD, Gestione contabile separata).

Ai fini della corretta alimentazione della posizione assicurativa del lavoratore, e del conseguente corretto calcolo della prestazione pensionistica, verranno inviati ai datori di lavoro interessati, con opportuna comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite “Comunicazione bidirezionale”, i codici fiscali dei lavoratori e le relative competenze errate, come sopra individuati. Si rende necessario, quindi, procedere alla verifica della correttezza dei flussi di denuncia Uniemens trasmessi e, ove venga rilevato l'utilizzo del codice > Tipo Lavoratore > errato, procedere alla relativa sistemazione e all'invio del flusso Uniemens di variazione con l'inserimento del codice corretto, prestando la massima attenzione anche nell'inoltro dei flussi delle denunce successive.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1976 del 23.05.2024 (documento 117)

BUONUSCITA A RATE (mpe)

Ho letto che alla richiesta di rimediare alle dilazioni dei pagamenti della liquidazione del pubblico dipendente, dichiarata dalla Corte Costituzionale “illegittima”, viene risposto che mancano i soldi....ma dove sono andati i soldi versati dal lavoratore per la sua liquidazione?... sì, perché la buonuscita non è un regalo, bensì un **diritto maturato dagli accantonamenti fatti dal lavoratore durante la vita lavorativa per una retribuzione differita per affrontare nell'immediato il post-lavorativo!**

Il TFR o liquidazione è una somma calcolata annualmente sulla retribuzione lorda di ciascun dipendente e accantonata dal datore di lavoro. Il TFR corrisponde a circa una mensilità dello stipendio ed è pari al 6,91% della retribuzione lorda annua.

La legge nel lavoro privato interviene in merito: i versamenti per il tfr sono del lavoratore e vanno tesaurizzati dal datore di lavoro...se spariscono è un reato!!! Infatti l'omesso accantonamento dei versamenti a titolo di Tfr costituisce una violazione negoziale in quanto si sostanzia in un grave inadempimento contrattuale con conseguente insorgenza dell'obbligo e condanna del datore di lavoro a provvedere al versamento dei contributi.

Ma lo Stato ignora e non adempie alle sue stesse leggi....

NELLA P.A. OK AL LAVORO AI PENSIONATI SE NON SPECIFICAMENTE VIETATI

Corte dei Conti – Lazio: ok al lavoro ai pensionati se non previsti nelle attività vietate (art.5 comma 9 del DL 95/2012)

DL 95/2012 - articolo 5 comma 9

9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011](#), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#) nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'[articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#). Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al [decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367](#), e di cui alla [legge 11 novembre 2003, n. 310](#), il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età. (29) (62) (74) (76) (79) (89) (97) (99) (103)

AGGIORNAMENTO (29)

Il [D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito con modificazioni dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#) ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni dell'[articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012](#), come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (62)

Il [D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito con modificazioni dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#), ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai [decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103](#), i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti".

AGGIORNAMENTO (74)

Il [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 5) che "Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'[articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e all'[articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza."

AGGIORNAMENTO (76)

Il [D.L. 30 luglio 2020, n. 83](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui all'[art. 2-bis, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), è prorogato al 15 ottobre 2020.

AGGIORNAMENTO (79)

Il [D.L. 7 ottobre 2020, n. 125](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui all'[art. 2-bis, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), è prorogato al 31 dicembre 2020.

AGGIORNAMENTO (89)

Il [D.L. 30 aprile 2022, n. 36](#), convertito con modificazioni dalla [L. 29 giugno 2022, n. 79](#), ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'[articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'[articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'[articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2021, n. 113](#). La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari,

nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali".

AGGIORNAMENTO (97)

Il [D.L. 24 febbraio 2023, n. 13](#), convertito con modificazioni dalla [L. 21 aprile 2023, n. 41](#), ha disposto (con l'art. 8, comma 13) che "Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'[articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse".

AGGIORNAMENTO (99)

Il [D.L. 22 aprile 2023, n. 44](#), convertito con modificazioni dalla [L. 21 giugno 2023, n. 74](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 12-sexies) che "L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici di cui al regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255](#)".

AGGIORNAMENTO (103)

Il [D.L. 24 febbraio 2023, n. 13](#), convertito con modificazioni dalla [L. 21 aprile 2023, n. 41](#), come modificato dal [D.L. 18 ottobre 2023, n. 145](#), convertito con modificazioni dalla [L. 15 dicembre 2023, n. 191](#), ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 13) che "Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'[articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse".

**ALLEGATI A PARTE - CORTE CONTI LAZIO Delibera n. 80 del 2.05.2024
dep.22.05.2024 (documento 118)**

ARAN SEGNALAZIONI n.11/2024 - ORIENTAMENTI APPLICATIVI AREA SANITA'

ASAN116

CCNL 23.1.2024 - In base alle indicazioni contenute nel CCNL Area Sanità 2019-2021 è possibile estendere il servizio di pronta disponibilità a turni diversi da quelli notturni e festivi?

Si conferma che l'art. 27 del CCNL 2016-2018 dell'Area della sanità e il contenuto rinvio all'art. 6 bis comma 3 del medesimo contratto sono stati disapplicati dal comma 10 dell'art. 30 del CCNL 2019 – 2021. Tuttavia, la estensibilità del servizio di pronta disponibilità a turni diversi da quelli notturni e festivi è confluita, nel nuovo CCNL 2019-2021, nella più ampia materia di confronto aziendale di cui all'art. 6 comma 3 lett. l) che fa riferimento ai “criteri generali sulla programmazione dei servizi di pronta disponibilità e di guardia, fermo restando l'onere a carico del relativo fondo”.

PARLAMENTO - NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI da DplMo

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, la Legge n. 67 del 23 maggio 2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, recante «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria».

[il Testo coordinato](#)

AGENZIA DELLE ENTRATE - 730 EREDI: PRESENTAZIONE DE PAGAMENTO IMPOSTE la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Per una persona deceduta a marzo di quest'anno quali sono le scadenze da rispettare da parte degli eredi per la presentazione della dichiarazione dei redditi e il pagamento delle imposte?

Risponde Paolo Calderone

Se la persona è deceduta lo scorso mese di marzo, gli eredi potranno presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2023 utilizzando il modello 730/2024. Il modello va presentato entro il 30 settembre 2024 direttamente all'Agenzia delle entrate (invio telematico) o a un intermediario abilitato (Caf o professionista). Non può essere consegnato, invece, al sostituto d'imposta della persona deceduta né a quello dell'erede.

Per quanto riguarda la scadenza per il pagamento delle eventuali imposte derivanti dalla dichiarazione, per le persone decedute dopo il 28 febbraio 2024, come nella situazione esposta nel quesito, gli eredi potranno effettuare i versamenti entro il 30 dicembre 2024 (in questi casi, infatti, i termini sono prorogati di sei mesi rispetto al termine ordinario del 30 giugno).

TFR/TFS TEMPI DI PAGAMENTO

Dati riferiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in risposta ad una interrogazione presentata in Commissione Lavoro alla Camera.

Nel 2023 l'INPS ha impiegato dalla cessazione del rapporto di lavoro una media di 32 mesi in caso di dimissioni volontarie, 17 mesi per limiti di età/servizio, almeno 10 mesi in casi di decesso/invalidità.

Numero di pratiche lavorate e gli importi erogati per ogni posizione risultano:

- 9.036 pratiche per morte/invalidità con importo lordo medio di 57.129 euro
- 50.846 pratiche per limiti di età/servizio con importo lordo medio di 77.490 euro
- 81.010 pratiche per dimissioni volontarie con importo lordo medio erogato di 62.645 euro
- 482.823 pratiche per fine incarico con importo lordo medio erogato di 927 euro.

Tempi di pagamento previsto da norme peraltro cassati dalla Corte Costituzionale ex articolo 3 del DL 79/1997 (tempi originariamente previsti 105 giorni):

art. 3 - Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione

1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli.

2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. (24) (26)

3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio è corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonici, nonché a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. (24)

6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti già cessati per causa diversa dal compimento dei limiti di età sono riammessi in servizio con effetto immediato qualora presentino apposita istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di fine servizio, comunque denominato.

(27) (29)

((30))

AGGIORNAMENTO (24)

Il [D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito con modificazioni dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 23) che "Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al [comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011".

AGGIORNAMENTO (26)

La [L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 484) che le presenti modifiche hanno efficacia dal 1 gennaio 2014.

AGGIORNAMENTO (27)

La [L. 11 dicembre 2016, n. 232](#) ha disposto:

-(con l'art. 1, comma 184) che "Per i lavoratori di cui agli [articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 179 del presente articolo i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 1997, n. 140](#), iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'[articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato";

-(con l'art. 1, comma 196) che "Per i lavoratori di cui agli [articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all'[articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), come modificato dal comma 195 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 1997, n. 140](#), iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'[articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#)";

-(con l'art. 1, comma 201) che "Per i lavoratori di cui agli [articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 1997, n. 140](#), sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'[articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato";

-(con l'art. 1, comma 250) che "Per i lavoratori di cui all'[articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 1997, n. 140](#), sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla

corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'[articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato".

AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 151) che "Per i lavoratori di cui agli [articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi 147 e 148, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 1997, n. 140](#), sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'[articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato".

AGGIORNAMENTO (30)

La [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#), nel modificare l'[art. 1, comma 184 della L. 11 dicembre 2016, n. 232](#), ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 136) che "Le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi".

NB.- il ritardato pagamento dai termini fissati prevederebbe gli interessi e la rivalutazione monetaria...ma non per il pubblico impiego !!!...

INPS - RISCATTO DEI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE: MODALITÀ APPLICATIVE da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 69 del 29 maggio 2024, fornisce le indicazioni per l'applicazione della disciplina dell'istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione, reintrodotta nell'ordinamento dall'articolo 1, commi da 126 a 130, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#).

La facoltà di riscatto è riconosciuta in favore degli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 69 del 29.05.2024 (documento 119)

Legge 213/2023 - Articolo 1 commi 126/130

126. In via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque

accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

127. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi dei commi da 126 a 130, con conseguente restituzione dei contributi.

128. La facoltà di cui al comma 126 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dall'[articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184](#).

129. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 126 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tale caso, l'onere è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

130. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 126 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in un massimo di centoventi rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.

NUOVO ISEE PER ESCLUDERE I TITOLI DI STATO da PensioniOggi a cura di Valerio Damiani

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/fisco/nuovo-isee-per-escludere-i-titoli-di-stato>

Via libera del Garante dei dati personali alla bozza di regolamento che modifica il dpcm n. 159 del 5 dicembre 2013 in merito all'esclusione dei titoli di stato dall'ISEE.

Chi ha Bot o altri titoli di stato dovrà richiedere un nuovo Isee per escluderli dal calcolo fino a 50mila euro. Pertanto, il cittadino dovrà presentare una nuova Dsu online o tramite Caf.

Lo prevede la bozza di dpcm che modifica il dpcm n. 159 del 5 dicembre 2013 (il regolamento Isee) che il 9 maggio 2024 ha avuto il via libera del Garante della privacy.

L'articolo 1, comma 183 della legge n. 213/2023 prevede l'esclusione dal calcolo dell'ISEE, **fino a un valore complessivo di 50.000 euro**, dei titoli di Stato indicati nell'articolo 3 del testo unico in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

183. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.